

PARTE TERZA – DEL DECENTRAMENTO COMUNALE

TITOLO I – CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 108 – Oggetto del regolamento ed interpretazione

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni, l'organizzazione e le prerogative degli organismi comunali di decentramento e partecipazione, secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.
2. La risoluzione di questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente regolamento è demandata alla conferenza del decentramento. In caso l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso unanime dei componenti la conferenza, la questione viene rimessa all'interpretazione autentica del consiglio comunale.

Art. 109 – Finalità del decentramento

1. La circoscrizione, quale organismo di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni ad essa delegate, provvede, in autonomia, alla formazione delle decisioni ed all'espletamento delle proprie funzioni di competenza, contribuendo alla formazione delle scelte politiche e amministrative della città.

Art. 110 – Numero e territorio delle circoscrizioni

1. Spetta al consiglio comunale stabilire il numero delle circoscrizioni nonché la rispettiva delimitazione territoriale.
2. Spetta, altresì, al consiglio comunale deliberare la modifica della delimitazione territoriale delle circoscrizioni con le modalità di cui al successivo art. 111.

Art. 111 – Modifica del numero delle circoscrizioni e del loro territorio

1. La proposta di modifica del numero e della delimitazione territoriale delle circoscrizioni può essere sottoposta al consiglio comunale:
 - a) dalla giunta comunale;
 - b) da ciascun consiglio di circoscrizione purchè approvata con voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati;
 - c) da un numero di consiglieri comunali non inferiore ai due quinti dei consiglieri assegnati.
2. La proposta sottoposta al consiglio comunale deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. La stessa maggioranza qualificata è richiesta per approvare modifiche alla denominazione delle circoscrizioni.
3. Le circoscrizioni interessate, quando la proposta non è su loro iniziativa, esprimono parere obbligatorio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. Se il parere non viene reso nel termine indicato, il consiglio comunale può comunque concludere il procedimento.

Art. 112 – Competenze delle circoscrizioni

1. La circoscrizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 dell'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, esercita:
 - a) funzioni proprie di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base attinenti al territorio circoscrizionale, tenuto conto delle risorse umane, patrimoniali e strumentali messe a disposizione per l'esercizio delle funzioni stesse;
 - b) funzioni ad essa delegate dal Comune, nel rispetto dei principi stabiliti negli atti di indirizzo politico-amministrativo del consiglio comunale.
2. La circoscrizione esprime inoltre pareri, osservazioni e formula proposte di propria iniziativa o su richiesta degli organi comunali, anche su materie non espressamente delegate alle circoscrizioni.
3. Nell'esercizio delle funzioni delegate la circoscrizione può stabilire modalità gestionali integrative rispetto a quelle contenute nell'atto di delega purchè non derogatorie ai principi fissati dagli organi comunali e motivate da finalità di sviluppo della partecipazione dei cittadini.
4. In caso di istituzione di nuovi servizi decentrati, spetta al consiglio comunale, sentito il parere della circoscrizione, decidere se detti servizi siano ascrivibili alle funzioni proprie delle circoscrizioni o a quelle di interesse generale del Comune che possono essere oggetto di delega.

CAPO II – ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE

SEZIONE I – ORGANI CIRCOSCRIZIONALI E SISTEMA DI ELEZIONE

Art. 113 – Organi circoscrizionali

1. Sono organi della circoscrizione:
 - a) il consiglio di circoscrizione;
 - b) il presidente del consiglio di circoscrizione.

Art. 114 – Composizione ed elezione del consiglio di circoscrizione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art 49, commi 1, 2 e 4 dello statuto, il consiglio di circoscrizione rappresenta le esigenze della popolazione del territorio di competenza, nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Esso è composto da 20 (venti) consiglieri ed è eletto a suffragio universale con il sistema proporzionale, secondo le norme stabilite dallo statuto comunale.
3. Possono essere candidati anche i cittadini stranieri residenti nel Comune di Forlì da almeno 3 (tre) anni rispetto alla data di svolgimento della consultazione.
4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri sono disciplinate dal Titolo III, Capo II, dell'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 115 – Procedimento elettorale

1. I consigli di circoscrizione si rinnovano in concomitanza con le elezioni amministrative comunali.
2. Ai sensi di quanto disposto dallo statuto, sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste delle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio nonché i cittadini stranieri residenti nel Comune di Forlì da almeno 2 (due) anni rispetto alla data di svolgimento della consultazione. Detti elettori sono ammessi al

voto nel seggio della sezione elettorale della circoscrizione in cui risiedono, che si costituisce in ufficio centrale.

3. Le liste dei candidati per l'elezione del consiglio circoscrizionale ai sensi dello statuto, devono essere sottoscritte dagli elettori della circoscrizione nel numero di 300 (trecento). Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

4. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore a due terzi. Nessuno può presentarsi come candidato in più di 1 (una) lista della stessa circoscrizione.

5. L'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, con facoltà di esprimere 1 (una) sola preferenza per un candidato della lista da lui votata.

6. Ai sensi di quanto disposto dallo statuto, le operazioni di scrutinio sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per l'elezione del consiglio comunale. L'ufficio della sezione di ciascuna circoscrizione, contrassegnata con il numero più basso, si costituisce in ufficio centrale, sotto la presidenza di un dirigente nominato dal sindaco ed è composto da altri 4 (quattro) componenti scelti fra i presidenti di sezione della circoscrizione.

7. Per l'attribuzione dei seggi si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, ... fino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, redigendo quindi una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; nel caso di parità di quest'ultima si procederà per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

8. Sono proclamati eletti come consiglieri circoscrizionali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di legge per l'elezione del consiglio comunale.

Art. 116 – Durata in carica

1. I consigli di circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale e cessano in caso di scioglimento o cessazione anticipata di quest'ultimo.

2. Il consiglio di circoscrizione, in conformità con quanto stabilito dall'art. 38, comma 5, dell'ordinamento delle autonomie locali, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali adotta solo gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 117 – Decadenza anticipata del consiglio di circoscrizione

1. Il consiglio di circoscrizione decade qualora non possa essere assicurato il suo normale funzionamento a seguito di riduzione dell'organo alla metà dei componenti per impossibilità di surroga.

2. Qualora la decadenza intervenga quando non siano trascorsi almeno due anni e mezzo dall'elezione, il consiglio comunale indice nuove elezioni.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 il consiglio comunale provvede alla nomina del nuovo consiglio tenendo conto dei risultati conseguiti dai gruppi politici partecipanti alle elezioni circoscrizionali.
4. Il consiglio di circoscrizione così nominato rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato in corso.

Art. 118 – Modalità per la surroga del consiglio di circoscrizione ai sensi dell'art. 117, comma 3

1. Il presidente di circoscrizione, in caso di impossibilità a procedere alla surroga del decimo consigliere dimissionario invia formale comunicazione al sindaco e al presidente del consiglio comunale entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla presentazione delle dimissioni.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta utile, procede allo scioglimento del consiglio di circoscrizione. Contestualmente il presidente del consiglio comunale trasmette ai capigruppo richiesta di presentazione della lista dei nuovi componenti.
3. I capigruppo devono comunicare i nominativi entro i successivi 20 (venti) giorni.
4. Il consiglio comunale, entro 6 (sei) giorni dal ricevimento delle designazioni, nomina il nuovo consiglio di circoscrizione previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità degli eletti.

Art. 119 – Funzioni derogatorie

1. In caso di decadenza del consiglio previsto dall'art. 117, il presidente di circoscrizione rimane in carica per il disbrigo delle attività di routine fino alla nomina del nuovo consiglio. Qualora dimissionario, provvede il vice presidente o, in caso di impedimento, il consigliere anziano.

SEZIONE II – IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 120 – Funzioni

1. Il consiglio di circoscrizione esercita le proprie attribuzioni in coerenza ed uniformità con gli obiettivi generali dell'amministrazione comunale. Esercita, altresì, i poteri e le funzioni attribuiti dallo statuto e dal presente regolamento. Attribuisce, inoltre, particolare rilevanza ai rapporti con le libere forme associative, anche al fine di favorire ed estendere la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni ed al controllo sulla gestione dei servizi della circoscrizione.
2. Le funzioni del consiglio di circoscrizione sono:
 - a) deliberative in ordine alle materie proprie, a quelle delegate, ed a quelle della gestione dei servizi;
 - b) deliberative in merito ad indirizzi, programmi, obiettivi, piano economico gestionale circoscrizionale, relativamente ai servizi di base eventualmente assegnati;
 - c) di sviluppo dei rapporti di collaborazione con le associazioni, i gruppi di volontariato e le altre attività di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonché quelle di volontariato a scopo umanitario e sociale;
 - d) di partecipazione, mediante l'indizione di incontri ed assemblee con i cittadini e gli utenti dei servizi per conoscerne i bisogni e i problemi, ovvero mediante consultazione dei cittadini e utenti stessi su progetti, piani dell'amministrazione comunale, o su proposte della circoscrizione da avanzare all'amministrazione comunale;
 - e) conoscitive e di iniziativa, consultive e propositive nei riguardi dell'amministrazione comunale;

f) decisionali sull'uso dei locali delegati alla circoscrizione e sui beni mobili in essa contenuti.

3. I consigli di circoscrizione approvano annualmente una relazione concernente lo stato di attuazione delle deleghe, i problemi della circoscrizione, l'attività svolta sul territorio, il rapporto con l'amministrazione comunale, il funzionamento dei servizi e degli uffici decentrati e i rapporti con le realtà sociali. Tale relazione, inviata al sindaco contestualmente alle proposte di dotazione finanziaria, è trasmessa in copia dal sindaco stesso ai capi gruppo consiliari ed ai componenti la giunta municipale.

Art. 121 – Sede del consiglio di circoscrizione

1. Il consiglio di circoscrizione ha sede in un edificio appositamente destinato a tale scopo, ubicato nell'ambito del territorio di ciascuna circoscrizione.
2. Nella sede sono assicurati i servizi necessari per il funzionamento del consiglio di circoscrizione, nonché per lo svolgimento di iniziative a carattere associativo rivolte a tutti i cittadini.

SEZIONE III – IL PRESIDENTE DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 122 – Elezione

1. Il presidente del consiglio di circoscrizione rappresenta il consiglio e svolge le funzioni di cui al successivo art. 123.
2. Le modalità di nomina del presidente sono disciplinate dallo statuto. Essa è effettuata a votazione palese, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati (7). Tale documento deve essere depositato presso la segreteria circoscrizionale entro le ore 12 (dodici) del terzo giorno lavorativo precedente la seduta. Ciascun consigliere può sottoscrivere un solo documento. Non è necessario che il documento programmatico riporti a priori il nome del candidato alla carica di presidente. Nei casi di esito infruttuoso della prima votazione o di seduta andata deserta si procede ai sensi dello statuto. Qualora la candidatura a presidente di circoscrizione non trovi la maggioranza prescritta, nel corso di tale seduta ciascuna coalizione può cambiare il candidato già presentato, anche sulla base di un documento corretto ed integrato dal dibattito emerso.

Art. 123 – Funzioni

1. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di circoscrizione e decade dalle sue funzioni in caso di decadenza o scioglimento del consiglio. Il presidente può essere revocato dalla carica con una mozione di sfiducia motivata, sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (11) indirizzata al rispettivo consiglio ed al dirigente competente in materia di decentramento. E' messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione e votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. L'elezione del nuovo presidente di circoscrizione, con la procedura prevista dall'art. 122, deve essere prevista nella stessa seduta. Il presidente cessa dalla carica anche per dimissioni volontarie, da presentare al rispettivo consiglio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono immediatamente efficaci. Il vice presidente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni, avvia la procedura prevista dall'art. 122.
2. Le funzioni del presidente del consiglio di circoscrizione sono esplicitate all'art. 173 del regolamento del consiglio circoscrizionale (Funzioni del presidente).

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni il presidente si avvale dell'unità competente in materia di decentramento e degli altri servizi comunali.

Art. 124 – Il vice presidente

1. Il vice presidente collabora con il presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Egli viene eletto dal consiglio di circoscrizione a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro il termine di 8 (otto) giorni, nella quale si procede ad una nuova votazione con le stesse modalità. Se, dopo questa votazione, nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione, ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

CAPO III – GLI STRUMENTI DI LAVORO DELLA CIRCOSCRIZIONE

Art. 125 – Strumenti di lavoro delle circoscrizioni

1. Gli strumenti di lavoro del consiglio di circoscrizione sono:
 - a) la conferenza dei capigruppo;
 - b) le commissioni di lavoro.

Art. 126 – La conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo coadiuva il presidente nella programmazione dei lavori del consiglio di circoscrizione; verifica periodicamente l'attività della circoscrizione; prepara l'attività del consiglio di circoscrizione.
2. Essa è formata:
 - a) dal presidente del consiglio di circoscrizione;
 - b) dal vice presidente;
 - c) dai capigruppo consiliari.

Art. 127 – Commissioni di lavoro

1. Le commissioni di lavoro svolgono una funzione propositiva e consultiva nei confronti del consiglio, mediante la valutazione preliminare degli atti di competenza del consiglio stesso, e collaborano all'attuazione delle iniziative.
2. Le commissioni di lavoro possono essere costituite, oltre che da membri del consiglio di circoscrizione, da cittadini residenti nel territorio, da rappresentanti delle varie espressioni democratiche organizzate della vita civile, da operatori sociali o culturali che svolgono la loro opera nella circoscrizione.
3. Le commissioni devono essere formalmente costituite in conformità del regolamento del consiglio comunale.

CAPO IV – GLI STRUMENTI DI LAVORO DEL DECENTRAMENTO

Art. 128 – Strumenti di lavoro del decentramento

1. Gli strumenti di lavoro del decentramento sono:
 - a) la conferenza dei presidenti dei consigli delle circoscrizioni;
 - b) la conferenza del decentramento;
 - c) le riunioni periodiche della conferenza dei presidenti con la giunta comunale;
 - d) l'assemblea del decentramento.

Art. 129– Conferenza dei presidenti dei consigli di circoscrizione

1. La conferenza dei presidenti dei consigli di circoscrizione è costituita da tutti i presidenti di circoscrizione. Essa promuove la reciproca informazione e procede alla formulazione di proposte che interessino più di una circoscrizione.
2. I presidenti, nella prima seduta della conferenza, nominano, con voto palese, il coordinatore e il vice coordinatore. Il coordinatore dura in carica 1 (un) anno e può essere riconfermato per l'intera legislatura.
3. Alla conferenza, su richiesta del coordinatore, possono essere invitati assessori, dirigenti e funzionari dell'amministrazione.

Art. 130 – Conferenza del decentramento

1. La conferenza del decentramento è formata:
 - a) dall'assessore al decentramento;
 - b) dai presidenti e vice presidenti dei consigli di circoscrizione;
 - c) dal dirigente competente in materia di decentramento.
2. La conferenza è presieduta dall'assessore al decentramento e si riunisce periodicamente durante l'anno, con il compito prioritario di individuare modalità operative di realizzazione delle linee generali espresse dall'assemblea del decentramento.
3. Ai lavori della conferenza sono invitati i responsabili delle commissioni circoscrizionali.

Art. 131 – Riunioni periodiche dei presidenti con la giunta comunale

1. La conferenza dei presidenti si riunisce con la giunta comunale almeno 2 (due) volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta 1 (un) presidente di circoscrizione, il sindaco, o l'assessore al decentramento.

Art. 132 – Assemblea del decentramento

1. L'assemblea del decentramento è costituita dall'insieme degli eletti nei consigli di circoscrizione, dai coordinatori di quartiere o loro delegati e dall'assessore al decentramento, che la presiede e la convoca. Si riunisce, almeno 2 (due) volte in una legislatura, per affrontare problemi comuni delle circoscrizioni.

Art. 133 – Forme associative e di cooperazione tra le circoscrizioni

1. Le circoscrizioni possono associarsi per la realizzazione di iniziative intercircoscrizionali e per la gestione di servizi ed obiettivi di comune interesse; i relativi atti sono assunti dai singoli consigli di circoscrizione in forme e sedute separate.

CAPO V – GLI ORGANISMI TERRITORIALI DI PARTECIPAZIONE

Art. 134 – Comitati di quartiere o di frazione

1. Le circoscrizioni istituiscono organismi di partecipazione a base territoriale, denominati comitati di quartiere o di frazione.
2. Il loro compito è quello di operare quale filtro per i problemi del proprio territorio e di collaborare con le circoscrizioni nell'esercizio delle deleghe ad esse assegnate e nel processo di formazione di pareri.
3. I comitati possono svolgere attività autonoma di promozione socio-culturale e civile.
4. I consigli delle circoscrizioni possono sub-delegare ai comitati l'esercizio di singole funzioni, mettendo a disposizione un budget di cui forniranno il rendiconto, qualora necessario.

Art. 135 – Ambiti territoriali e modalità di elezione dei comitati

1. Il numero, l'estensione territoriale, le modalità di elezione, l'organizzazione ed il funzionamento dei comitati di quartiere o di frazione sono disciplinati dall'apposito regolamento di cui al Titolo III.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato da ciascun consiglio ed è ispirato ai seguenti principi:
 - a) libera partecipazione di tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza siano essi in possesso della cittadinanza italiana o meno; ¹
 - b) massima pubblicizzazione dell'iniziativa elettorale;
 - c) segretezza del voto;
 - d) numero di preferenze esprimibili che deve essere inferiore al trenta per cento dei componenti da eleggere;
 - e) presa d'atto della nomina dei comitati di quartiere o di frazione da parte del consiglio di circoscrizione.
3. Il comitato di quartiere è composto da un numero minimo di 5 (cinque) membri fino ad un massimo di 15 (quindici) membri.
4. Il comitato dura in carica 3 (tre) anni dalla presa d'atto da parte del consiglio di circoscrizione ed elegge nel suo seno un coordinatore che lo rappresenta e curi i rapporti con la circoscrizione.

Art. 136 – Diritti

1. Al comitato di quartiere o di frazione sono riconosciuti gli stessi diritti di informazione e di accesso agli atti, ai procedimenti e alle strutture e servizi, previsti per le libere forme associative. In relazione ai loro specifici compiti sono, inoltre, riconosciuti i seguenti diritti:
 - a) il coordinatore del comitato di quartiere o di frazione e i rappresentanti appositamente nominati dal comitato fanno parte di diritto delle commissioni di lavoro istituite dalla circoscrizione;
 - b) il coordinatore del comitato di quartiere o di frazione o suo delegato è invitato a partecipare al consiglio di circoscrizione, con diritto di parola;
 - c) lo stesso diritto, su specifica delega del coordinatore, è attribuito a soggetti che risultano esperti su particolari tematiche o questioni;
 - d) periodicamente il presidente del consiglio di circoscrizione convoca i comitati di quartiere o di frazione per un confronto sull'attività svolta e quella da programmare;
 - e) ogni 6 (sei) mesi il presidente del consiglio della circoscrizione incontra i coordinatori di quartiere per

¹Lettera così integrata con deliberazione consiliare n. 63 dell'11 maggio 2011

discutere delle attività circoscrizionali e delle problematiche dei quartieri.

Art. 137 – Sostegno della circoscrizione ai comitati

1. Il consiglio di circoscrizione può concedere al comitato di quartiere o di frazione:
 - a) fondi per spese di funzionamento e sostegno dell'attività di carattere generale svolta dai comitati nell'ambito delle funzioni indicate dall'art. 134;
 - b) l'uso di locali per l'espletamento dei propri compiti da gestire sulla base di indirizzi dettati dalla circoscrizione;
 - c) la messa a disposizione, ove possibile, di attrezzature ed arredi.

CAPO VI – STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 138 – Assemblea di circoscrizione

1. L'assemblea di circoscrizione è strumento di partecipazione di tutti i cittadini che risiedono o che svolgono la loro attività nel territorio della circoscrizione. Attraverso le assemblee la circoscrizione persegue i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il contatto diretto tra i cittadini e gli organi della circoscrizione per una migliore informazione sull'attività degli organi circoscrizionali;
 - b) promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito sugli indirizzi e sulle scelte della politica generale del Comune e su quelli di specifico interesse della circoscrizione.
2. Il presidente della circoscrizione convoca l'assemblea di circoscrizione nei seguenti casi:
 - a) su propria iniziativa quando lo ritenga opportuno in relazione all'esigenza di discutere o informare su questioni di carattere urgente;
 - b) su decisione del consiglio di circoscrizione;
 - c) su richiesta del sindaco;
 - d) su richiesta di almeno 50 (cinquanta) elettori della circoscrizione;
 - e) su richiesta di 1 (uno) o più comitati di quartiere o di frazione.
3. Della convocazione dell'assemblea pubblica è data adeguata informazione ai cittadini.
4. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di circoscrizione.

Art. 139 – Informazione ai cittadini

1. Il consiglio di circoscrizione promuove la più ampia informazione sull'attività della circoscrizione utilizzando l'albo e le bacheche circoscrizionali ed ogni altro mezzo di comunicazione semplice e diretto in grado di intensificare le relazioni con i cittadini del territorio.
2. Il Comune, nell'organizzazione dei propri strumenti di comunicazione, garantisce uno spazio alle circoscrizioni per la loro comunicazione istituzionale.

Art. 140 – Proposte e reclami

1. Il cittadino esercita il diritto di partecipazione anche critica all'attività della circoscrizione sotto forma di istanze, esposti, reclami o proposte rivolti in forma scritta al presidente della circoscrizione che è tenuto a rispondere nel termine massimo di 30 (trenta) giorni. L'iniziativa deve riguardare questioni di interesse della circoscrizione e contenere riferimenti concreti a lavori e servizi di competenza della circoscrizione ovvero a

ruoli o relazioni nei confronti del Comune che la circoscrizione è tenuta ad esercitare.

2. Laddove la circoscrizione è titolare di funzioni delegate, che esercita in collaborazione con i servizi comunali, le unità competenti sono tenute a fornire in tempo utile le informazioni necessarie.
3. L'iniziativa di cui al comma 1 è esercitata preferibilmente attraverso modalità informali che favoriscano risposte immediate anche tramite via telematica.

Art. 141 – Petizioni

1. I cittadini possono rivolgere al presidente del consiglio della circoscrizione petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi su questioni di interesse della circoscrizione.
2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 100 (cento) cittadini elettori della circoscrizione e devono indicare in maniera chiara l'oggetto della richiesta e le motivazioni di interesse collettivo che la supportano.
3. Il presidente, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione è tenuto ad iscrivere la petizione all'ordine del giorno del consiglio. L'avviso di convocazione è trasmesso al primo firmatario della petizione al quale è riconosciuto il diritto di intervento nella discussione consiliare salvo che i firmatari non decidano diversamente conferendo ad un numero di delegati, non superiore a 3 (tre), il mandato di intervenire.
4. La discussione sulla petizione si conclude con l'approvazione da parte del consiglio di una mozione o di un ordine del giorno.
5. Quando la petizione è firmata da un numero di cittadini inferiore al minimo stabilito, la stessa è definita con le modalità dell'art. 140.

Art. 142 – Consultazione del cittadino

1. Il regolamento interno della circoscrizione di cui all'art. 135 può prevedere ulteriori forme di consultazione dei cittadini, in aggiunta a quelle disciplinate nel Titolo II, per garantire nei quartieri e nelle frazioni la migliore rispondenza alle specifiche esigenze territoriali.

Art. 143 – Diritto di accesso ai documenti

1. Gli atti della circoscrizione sono pubblici. Il diritto di accesso e d'informazione sugli atti della circoscrizione è disciplinato dal regolamento del consiglio comunale, artt. 80 (Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi) e 81 (Diritto al rilascio di copie di atti e documenti).

CAPO VII – ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA

Art. 144 – Consultazione obbligatoria

1. E' obbligatorio il parere del consiglio di circoscrizione sulle proposte di deliberazione concernenti:
 - a) il bilancio annuale e pluriennale, il piano generale di sviluppo;
 - b) gli strumenti di pianificazione urbanistica di carattere generale e le varianti specifiche di interesse della circoscrizione;
 - c) i piani urbanistici attuativi di interesse della circoscrizione;

- d) i piani generali di settore;
 - e) i regolamenti comunali in materia di edilizia, di igiene e di ambiente nonché quelli aventi ad oggetto la disciplina dei servizi di rilevanza sociale;
 - f) le modifiche della organizzazione e della delimitazione delle circoscrizioni;
2. Il parere viene richiesto dal dirigente competente per materia, che trasmette alle circoscrizioni la proposta definitiva di deliberazione con gli allegati, ove previsti. I pareri devono essere espressi dai consigli entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della deliberazione.
3. Qualora il consiglio di circoscrizione richieda chiarimenti o documentazione integrativa, il termine resta interrotto fino alla data di ricevimento di quanto richiesto. Tale termine può essere interrotto per una sola volta.
4. Gli organi comunali possono prescindere dal parere, dandone atto nel provvedimento, ove il consiglio di circoscrizione non si sia pronunciato nel termine sopra fissato.
5. Gli organi comunali hanno l'obbligo di riportare nel provvedimento il parere espresso dal consiglio di circoscrizione, motivando esplicitamente la decisione presa in difformità da esso e dandone, in ogni caso, comunicazione al consiglio di circoscrizione.

Art. 145 – Consultazione facoltativa

1. Gli organi comunali, se lo ritengono necessario per la migliore definizione dell'azione amministrativa, possono richiedere il parere della circoscrizione su ogni altro provvedimento non indicato all'art. 144, comma 1, con le stesse modalità indicate per la consultazione obbligatoria.
2. La giunta comunale può avvalersi della funzione consultiva delle circoscrizioni anche durante la fase di elaborazione dei provvedimenti di cui all'art. 144, comma 1. Tale facoltà può essere esercitata anche durante la fase istruttoria di ogni altro provvedimento di rilevante interesse per la circoscrizione.
3. La circoscrizione ha facoltà di esprimersi con osservazioni o pareri su ogni altro atto, in fase di elaborazione da parte del Comune, che sia di rilevante interesse per la circoscrizione stessa, di cui sia venuta a conoscenza. L'eventuale atto deliberativo è trasmesso agli organi comunali che possono tenerne conto quale contributo di partecipazione alla definizione del provvedimento finale.

TITOLO II – DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI DELEGATE

Art. 146 – Funzioni di gestione dei servizi di base

1. Il consiglio di circoscrizione gestisce i servizi di base, coinvolgendo nella fase attuativa i comitati di quartiere, comitati di utenti, operatori, cittadini e associazioni.
2. I servizi di base assegnabili alle circoscrizioni sono quei servizi che per caratteristiche tecniche, ragioni di efficacia sociale, assenza di particolari esigenze di uniformità nell'erogazione delle prestazioni in ambito comunale, consentono ambiti circoscrizionali di gestione e di amministrazione.
3. Sono considerati “servizi di base” i seguenti servizi:
- a) biblioteche e ludoteche di interesse circoscrizionale;
 - b) centri sociali e di aggregazione per bambini, adolescenti, giovani e anziani;
 - c) servizi territoriali parascolastici o inerenti ad attività integrative delle scuole dell'obbligo;
 - d) altri servizi aventi le caratteristiche di cui al comma 2.
4. Al fine di permettere una gestione più razionale dei servizi di base ed una maggiore efficacia ed

efficienza dei servizi comunali sono delegate, contestualmente all'assegnazione dei servizi di base, tutte le funzioni connesse alla gestione degli stessi, il personale eventualmente necessario e le relative risorse finanziarie.

5. L'assegnazione dei servizi di base è deliberata con atto del consiglio comunale, che definisce i principi generali, gli orientamenti, gli indirizzi cui attenersi, le modalità di gestione possibili e le procedure per la revoca in caso di grave inadempienza.

6. Tutte le deleghe relative all'affidamento di beni patrimoniali comunali sono attribuite alla competenza della giunta.

Art. 147 – Servizi decentrati non delegati

1. Il Comune è responsabile del personale e delle attrezzature date in utilizzo per i servizi di base decentrati istituiti nelle circoscrizioni non rientranti tra quelli elencati all'art. 146, comma 3.

2. Al fine di ottimizzare le prestazioni dei servizi di cui al comma 1, vanno individuate modalità di collaborazione con gli organi della circoscrizione.

Art. 148 – Funzioni delegabili

1. E' delegabile, nei limiti di cui allo statuto, qualunque funzione o compito, purché sia fatto salvo quanto attiene agli interessi generali che coinvolgono tutto il territorio comunale e l'esercizio decentrato non comporti, a parità di efficacia, oneri aggiuntivi.

2. Sono delegabili, in particolare, le funzioni deliberative inerenti a:

- a) servizi socio-culturali di base;
- b) attività culturali, sportive e per il tempo libero;
- c) gestione di fondi economali;
- d) gestione di aree verdi;
- e) piccole opere pubbliche;
- f) attività e interventi rivolti agli anziani;
- g) gestione sedi;
- h) gestione impianti sportivi monotematici.

3. Le funzioni delegate sono attribuite ai consigli di circoscrizione dal consiglio comunale con appositi atti.

Art. 149 – Modalità di delega di funzioni

1. La delega di funzioni è conferita, ai sensi dello statuto, con deliberazione che definisce i principi generali, gli orientamenti, gli indirizzi cui attenersi, le modalità di gestione, di controllo della delega e di revoca per inadempimento.

2. All'atto del trasferimento alle circoscrizioni di funzioni delegate, sono assegnati i fondi e il relativo personale, se necessario.

3. La delega di funzioni può essere attribuita a tutte le circoscrizioni ovvero, sulla base di progetti, anche solo ad alcune di esse. In tal caso la funzione viene delegata esclusivamente alla circoscrizione o alle circoscrizioni che si sono proposte alla delega presentando il progetto di gestione approvato dal consiglio circoscrizionale, conforme ai criteri ed alle direttive stabilite dal consiglio comunale. Su tali proposte il consiglio comunale si esprime entro 60 (sessanta) giorni.

Art. 150 – Modalità di gestione delle funzioni delegate

1. Le modalità di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di base sono:
 - a) gestione diretta, con proprie risorse (incluso il personale assegnato) e modalità organizzative, articolando e decentrando, nel caso, le strutture organizzative centrali;
 - b) utilizzo delle libere forme associative e degli organismi di partecipazione nelle forme di legge;
 - c) gestione tramite l'unità organizzativa centrale competente per materia.

TITOLO III – CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 151 – Finalità

1. Il funzionamento del consiglio di circoscrizione è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone il predetto statuto comunale.
2. Quando nel corso delle sedute del consiglio di circoscrizione si presentano situazioni non disciplinate dalle suddette disposizioni, la decisione è adottata dalla maggioranza dei consiglieri presenti, su proposta del presidente di circoscrizione; per ogni altra questione non prevista si rinvia alle disposizioni del regolamento del consiglio comunale.

Art. 152 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'attività e il funzionamento del consiglio di circoscrizione, dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari e trova applicazione nei confronti dei consiglieri e degli altri soggetti che a qualunque titolo partecipano all'attività consiliare, compresi coloro che vi assistono.
2. Il regolamento stabilisce, altresì, i diritti e le prerogative dei consiglieri circoscrizionali, secondo quanto previsto dal regolamento del decentramento.

Art 153 – Interpretazione

1. La risoluzione di questioni relative all'applicazione ed interpretazione delle norme disciplinanti il funzionamento dei consigli circoscrizionali è demandata al dirigente competente in materia di decentramento. Qualora la conferenza dei presidenti non condivida l'interpretazione del dirigente, la questione viene rimessa all'interpretazione autentica del consiglio comunale.
2. L'eventuale interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

CAPO II – ORDINAMENTO DELLE SEDUTE

Art. 154 – Luogo delle riunioni

1. Le sedute del consiglio di circoscrizione si tengono in apposita sala nella sede della circoscrizione. Il presidente di circoscrizione può stabilire, per motivate ragioni, che la seduta si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sala a ciò destinata.

Art. 155 – Convocazione del consiglio di circoscrizione

1. Il consiglio di circoscrizione si riunisce per decisione del presidente o del vice presidente.
2. Il consiglio può essere altresì riunito su richiesta scritta:
 - a) di almeno 5 (cinque) consiglieri di circoscrizione in carica;
 - b) del sindaco;
 - c) del presidente del consiglio comunale;
 - d) di almeno 100 (cento) cittadini iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno;
 - e) da almeno due terzi dei coordinatori dei comitati di quartiere della circoscrizione.
3. Nei suddetti casi la riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del presidente.
4. Qualora il presidente non provveda alla convocazione del consiglio nel termine sopra indicato, vi provvede il sindaco.

Art. 156 – Avviso di convocazione e ordine del giorno

1. L'avviso di convocazione è predisposto dal presidente del consiglio di circoscrizione con avvisi scritti.
2. Per gli avvisi di convocazione e l'ordine del giorno, si applicano le seguenti disposizioni previste dal regolamento del consiglio comunale di cui al Titolo I della Parte II:
 - a) art. 7, commi 3, 4 - lett. b) e c), e 5 (Avvisi di convocazione);
 - b) art. 8 (Avvisi di seconda convocazione);
 - c) art. 10 (Ordine del giorno).
3. L'avviso di convocazione è trasmesso a ciascun consigliere, a mezzo posta, dalla segreteria della circoscrizione, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.
4. Nessuna proposta di deliberazione, né richiesta di parere di cui all'art. 144, comma 1, del regolamento del decentramento, può essere sottoposta al consiglio se l'argomento non è iscritto all'ordine del giorno.

Art. 157 – Pubblicizzazione e diffusione

1. L'avviso di convocazione è affisso, a cura della segreteria di circoscrizione, in apposito spazio visibile al pubblico presso la sede della circoscrizione nelle 24 (ventiquattro) ore precedenti e fino alla conclusione della riunione.
2. La segreteria di circoscrizione, entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri di circoscrizione, trasmette l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno al sindaco, al presidente ed ai capigruppo del consiglio comunale, ai coordinatori dei comitati di quartiere, al presidente della consulta dei cittadini stranieri, o suo delegato, al dirigente del servizio competente in materia di decentramento ed agli organi di informazione accreditati presso l'ufficio stampa del Comune.
3. La convocazione è pubblicizzata nel sito web del Comune e con forme e modi ritenuti più opportuni per assicurare la più estesa informazione.

Art. 158 – Deposito atti

1. Al fine di garantire la possibilità di consultazione dei consiglieri, tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria o presso la sede della Circoscrizione almeno

1 (un) giorno prima della seduta.

2. All'inizio della riunione gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono depositati nella sala del consiglio.

Art. 159 – Validità delle sedute

1. La seduta del consiglio di circoscrizione è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri circoscrizionali previsti dall'art. 114, comma 2, (Composizione ed elezione del consiglio di circoscrizione) del regolamento del decentramento.

2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario verbalizzante; i risultati dell'appello sono annotati nel verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, qualora sia constatata la mancanza del numero legale dei consiglieri, il presidente dichiara deserta la seduta. Di ciò si prende atto nel verbale con l'indicazione del numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 160 – Sedute in seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è disciplinata all'art. 14 (Sedute di seconda convocazione) del regolamento del consiglio comunale ed è fissata non oltre il decimo giorno da quello della riunione andata deserta.

2. Per la validità della seduta in seconda convocazione è sufficiente la presenza di 7 (sette) consiglieri di circoscrizione.

Art. 161 – Sedute segrete

1. La seduta del consiglio di circoscrizione si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esame di fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Durante le sedute segrete restano in aula i soli componenti del consiglio e il segretario verbalizzante.

2. Gli argomenti da trattare in seduta segreta sono indicati nell'ordine del giorno.

SEZIONE I – DISCIPLINA DELLE SEDUTE E ORDINE DEI LAVORI

Art. 162 – Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri di circoscrizione hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi, entro i limiti del civile rispetto.

2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, il presidente lo richiama.

3. In caso di particolare gravità, o dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della stessa seduta, il presidente può disporre l'esclusione del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.

4. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente prima che sia dichiarata conclusa la discussione.
5. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva.

Art. 163 – Comportamento del pubblico

1. Al pubblico ed ai rappresentanti degli organi di informazione è riservato un apposito spazio nella sala destinata alle sedute del consiglio.
2. Il pubblico e gli organi di informazione devono tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
3. Le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo sono esposte nella sala del consiglio.
4. Un comportamento del pubblico e degli organi di informazione contrastante con quanto previsto dall'art. 20, comma 1 (Partecipazione del pubblico) del regolamento del consiglio comunale, è sanzionato dal presidente del consiglio di circoscrizione con l'espulsione dall'aula ove si tiene la seduta.

Art. 164 – Partecipazione di soggetti esterni

1. Alle sedute del consiglio di circoscrizione possono essere invitati per le esigenze del consiglio, anche su richiesta di uno o più consiglieri, funzionari e amministratori di pubbliche amministrazioni per esporre relazioni e informazioni utili alla comprensione e all'approfondimento degli argomenti trattati.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto di amministrazioni pubbliche, per fornire illustrazioni e chiarimenti e, in casi particolari, i responsabili di gruppi o singoli cittadini su problematiche individuate dal consiglio.
3. Sono invitati, con diritto di parola, i coordinatori dei comitati di quartiere. I primi firmatari di petizioni, che abbiano dato luogo all'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno, sono invitati con diritto di parola limitatamente all'oggetto proposto.
4. Il dirigente del servizio competente in materia di decentramento, in qualità di referente per l'attività regolamentare e quale garante dell'attuazione delle scelte degli organi circoscrizionali -può partecipare, con diritto di parola, alle riunioni che trattano della programmazione annuale, del bilancio e delle attività regolamentari.
5. Il presidente di organismi consultivi a carattere permanente dei cittadini stranieri sia comunitari sia non comunitari o loro delegati, sono invitati permanenti alle sedute del consiglio circoscrizionale con facoltà di parola.

Art. 164 bis – Ripresa televisiva delle sedute consiliari

1. Le modalità di ripresa televisiva sono disciplinate dall'art. 22 del regolamento del consiglio comunale.

CAPO III – ORDINE DEI LAVORI

Art. 165 – Ordine dei lavori

1. All'ordine dei lavori del consiglio di circoscrizione si applicano le seguenti disposizioni previste per il consiglio comunale:
 - a) art. 24 (Comunicazioni);
 - b) art. 25 (Interrogazioni e interpellanze);
 - c) art. 28 (Questioni pregiudiziali e sospensive);
 - d) art. 29 (Fatto personale e mozione d'ordine).

Art. 166 – Trattazione degli argomenti

1. Per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della seduta si richiamano le disposizioni previste all'art. 27 (Ordine di trattazione degli argomenti), commi 1, 2 e 4 del regolamento del consiglio comunale.
2. Le modalità di discussione degli argomenti sono disciplinate all'art. 16 (Modalità di discussione), commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.
3. Il funzionario amministrativo della circoscrizione, segretario verbalizzante, coadiuva il presidente ai fini del regolare svolgimento della seduta, effettua l'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni ed interviene, se richiesto, per esprimere parere di congruità tecnica sugli emendamenti presentati nel corso della discussione e su proposte di deliberazioni sottoposte al consiglio. In caso di sua assenza le funzioni di segretario di seduta sono svolte da un consigliere scelto dal consiglio.

SEZIONE II – DELIBERAZIONI

Art. 167 – Atto deliberativo

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio di circoscrizione deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione, predisposta in ottemperanza dell'art. 32 (Forma e contenuto) del regolamento del consiglio comunale, viene espresso parere, in ordine alla regolarità tecnica, dal funzionario di circoscrizione; il dirigente del servizio competente in materia di decentramento esprime parere in ordine al controllo di regolarità amministrativa.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dalla segreteria di circoscrizione, la quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al consiglio di circoscrizione tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Qualora la proposta di deliberazione venga emendata in modo sostanziale nel corso del dibattito, la proposta stessa è sottoposta a nuova istruttoria comprendente i pareri di cui al comma 2.

Art. 168 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio di circoscrizione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 169 – Votazioni

1. Alle votazioni del consiglio di circoscrizione si applicano le seguenti disposizioni previste per il consiglio comunale:

- a) art. 36, commi 1, 2 e 4 per le modalità di votazione;
- b) art. 37 per la votazione in forma palese;
- c) art. 39 per la votazione segreta;
- d) art. 23 per la nomina degli scrutatori.

SEZIONE III – VERBALE

Art. 170 – Redazione

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal consiglio di circoscrizione attraverso le deliberazioni, le decisioni ed i pareri adottati.

2. Alla redazione del verbale provvede il segretario verbalizzante o, in caso di sua assenza, un consigliere di circoscrizione nominato dal presidente all'inizio della seduta.

3. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i punti principali relativi alle discussioni, numero e oggetto delle deliberazioni, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta e quanto previsto all'art. 30 (Redazione - Deposito), comma 2, lett. a), del regolamento del consiglio comunale.

4. Quando gli interessati ne facciano richiesta al presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché presentati in forma scritta entro la conclusione della seduta.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto secondo le modalità stabilite dal citato art. 30, comma 3.

6. Il verbale delle sedute è firmato dal presidente della seduta e dal segretario che ne ha curato la redazione.

Art. 171 – Deposito e approvazione

1. Il verbale è depositato presso la segreteria o la sede di circoscrizione a disposizione dei consiglieri almeno 1 (un) giorno prima della seduta in cui è sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato, indi lo pone in approvazione.

3. In sede di approvazione ogni consigliere ha la facoltà di intervenire sull'argomento esclusivamente per chiedere la verbalizzazione di eventuali rettifiche o precisazioni in merito ai propri interventi. In ogni caso la durata dell'intervento non può superare i 5 (cinque) minuti.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il segretario verbalizzante per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare 1 (un) consigliere a favore ed 1 (uno) contro la proposta, ciascuno per non più di 3 (tre) minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della rettifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario verbalizzante e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del consiglio di circoscrizione sono depositati negli uffici del servizio competente in materia di decentramento a cura del funzionario preposto.

CAPO IV – SOGGETTI PREPOSTI ALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

SEZIONE I – LA PRESIDENZA E LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

Art. 172 – Presidente del consiglio di circoscrizione

1. Il presidente di circoscrizione, nella sua funzione di presidente del consiglio, ha il compito primario di tutela dei diritti dei consiglieri, l'osservanza, e la corretta interpretazione del presente regolamento.
2. Il presidente di circoscrizione ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Ha altresì diritto al rilascio di copie di deliberazioni e verbali del consiglio comunale e della giunta, di verbali delle commissioni comunali, dei bandi e verbali di gara, di ordinanze emesse dal sindaco o dai suoi delegati e di provvedimenti dirigenziali, attinenti al proprio territorio e alle competenze circoscrizionali. Nel caso in cui gli atti richiesti sono disponibili in rete, gli stessi devono essere reperiti utilizzando lo strumento informatico.
3. Il segretario generale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio delle copie richieste, informa il presidente di circoscrizione, con comunicazione scritta nella quale indica i motivi del diniego.
4. Le copie sono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di presidente della circoscrizione ed in esenzione dei diritti di segreteria.
5. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, o, in mancanza, dal consigliere anziano, salvo i casi in cui la legge e lo statuto dispongano diversamente.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente superiore a 30 (trenta) giorni, al sostituto è corrisposta un'indennità di funzione pari all'indennità percepita dal presidente.

Art. 173 – Funzioni del presidente

1. Il presidente del consiglio di circoscrizione:
 - a) rappresenta il consiglio di circoscrizione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;
 - b) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
 - c) stabilisce la data della seduta del consiglio di circoscrizione e ne fissa l'ordine del giorno;
 - d) convoca e presiede il consiglio ;
 - e) propone le deliberazioni al consiglio per l'approvazione;
 - f) dirige e regola la discussione consiliare, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni;
 - g) assicura l'ordine della seduta con facoltà di sospenderla e scioglierla facendone redigere processo

verbale;

- h) svolge le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco anche nella sua qualità di ufficiale di governo;
 - i) indice le assemblee;
 - j) promuove conferenze di servizio su problemi di interesse circoscrizionale oggetto di delega;
 - k) assicura la più ampia informazione sulle attività ed iniziative della circoscrizione.
2. Il presidente ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento.

Art. 174 – Funzionario di circoscrizione

1. Il funzionario di circoscrizione o il segretario verbalizzante svolge attività di redazione del verbale del consiglio, di cui al comma 2 dell'art. 170, svolge inoltre le funzioni di segretario di seduta del consiglio, partecipa con funzioni consultive e di assistenza, dando anche informazioni e chiarimenti sull'argomento in discussione, allorché sia richiesto dai consiglieri.
2. Nel corso della seduta il funzionario di circoscrizione, o chi ne fa le veci, coadiuva il presidente ai fini del regolare svolgimento di essa, provvede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni ed interviene, se richiesto, per esprimere parere di congruità tecnica sugli emendamenti presentati nel corso della discussione, su proposte di deliberazioni sottoposte al consiglio.
3. Il consiglio, in caso di assenza del segretario di circoscrizione, può scegliere uno dei suoi membri per espletare le funzioni di segretario di seduta.

SEZIONE II – I GRUPPI CONSILIARI

Art. 175 – Costituzione e disciplina dei gruppi consiliari

1. Il consiglio si articola in gruppi consiliari formati, di regola, da consiglieri eletti nella medesima lista.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro il giorno precedente al prima riunione del consiglio neo eletto, darne comunicazione in forma scritta al funzionario della circoscrizione, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo. La decisione di aderire ad un gruppo diverso da quello originario, che intervenga dopo la prima riunione del consiglio, dovrà essere tempestivamente comunicata con le stesse modalità.
3. I consiglieri che non intendano aderire ad alcun gruppo, né intendano costituirne uno nuovo, possono far parte di un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto va obbligatoriamente data comunicazione scritta al presidente della circoscrizione da parte dei consiglieri interessati.
4. Ogni gruppo consiliare provvede alla nomina del proprio capogruppo e ne dà comunicazione al presidente della circoscrizione.
5. In caso di mancata designazione entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto, rivestirà la carica di capogruppo il consigliere circoscrizionale che nell'ambito del gruppo ha ottenuto, a seguito di elezioni, il maggior numero di suffragi e, in caso di parità, il più anziano di età. Tale designazione potrà essere modificata a seguito di elezione concordata da parte del gruppo consiliare.

Art. 176 – Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente nell'esercizio delle sue funzioni e concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento

dell'attività del consiglio. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.

2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente di circoscrizione.
3. Fa parte della conferenza dei capigruppo anche il vice presidente di circoscrizione. La conferenza è inoltre convocata dal presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 3 (tre) capigruppo.
4. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.
5. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire.

SEZIONE III – LE COMMISSIONI DI LAVORO PERMANENTI

Art. 177 – Costituzione e composizione

1. Il consiglio di circoscrizione, con deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva, a votazione palese nomina le commissioni di lavoro di cui all'art. 127 (Commissioni di lavoro) del regolamento del decentramento, costituite da consiglieri circoscrizionali che rappresentino con criterio proporzionale tutti i gruppi secondo le regole adottate per quelle del consiglio comunale.
2. Fanno parte di diritto delle commissioni di lavoro il coordinatore del comitato di quartiere o di frazione e i rappresentanti appositamente nominati dal comitato.
3. Alle commissioni possono partecipare, con diritto di parola, anche rappresentanti delle varie espressioni democratiche organizzate della vita civile, operatori sociali o culturali che svolgono la loro opera nella circoscrizione.
4. La deliberazione di nomina delle commissioni definisce le modalità di partecipazione dei membri esterni.
5. I componenti esterni delle commissioni hanno diritto di parola ma non di voto.

Art. 178 – Competenza delle commissioni e responsabile

1. Il consiglio di circoscrizione istituisce e si avvale di commissioni permanenti omologhe a quelle del consiglio comunale.
2. Sono pertanto istituite tre commissioni permanenti denominate:
 - a) Bilancio, affari generali ed istituzionali, società partecipate;
 - b) Programmazione, investimenti, urbanistica, ambiente e attività economiche;
 - c) Politiche sociali, educative, culturali e sportive.
3. Alle commissioni di lavoro sono attribuite funzioni propositive e consultive per gli atti di competenza del consiglio circoscrizionale e di collaborazione all'attuazione delle iniziative.
4. Il consiglio di circoscrizione, al momento della nomina delle commissioni consiliari, definisce una più dettagliata articolazione delle rispettive competenze nell'ambito delle materie indicate al comma 2 e designa, fra i consiglieri componenti, i responsabili delle commissioni stesse.
5. Il responsabile della commissione:
 - a) convoca le riunioni della commissione e ne coordina i lavori;
 - b) riferisce alla commissione sulle deliberazioni adottate dal consiglio;
 - c) presenta al consiglio le proposte elaborate dalla commissione e relaziona sull'attività della stessa.

6. I responsabili delle commissioni partecipano alle riunioni per la programmazione delle attività comunali secondo la rispettiva competenza e ne riferiscono al consiglio. Di tali riunioni viene data comunicazione al presidente di circoscrizione.

Art. 179 – Convocazione e lavori della commissione

1. La commissione è convocata con avviso scritto, dal responsabile d'intesa con il presidente di circoscrizione o su richiesta di almeno 3 (tre) consiglieri componenti la commissione. In casi d'urgenza, di differimento o di anticipazione di sedute già convocate, si procede telefonicamente o per via telematica. Le convocazioni delle commissioni devono essere adeguatamente motivate.
2. I lavori delle commissioni sono pubblici salvo i casi in cui non lo consentano norme di legge o di regolamento.
3. In caso di assenza il responsabile è sostituito dal presidente di circoscrizione.
4. La seduta è valida quando sono presenti i componenti dei gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.
5. Il responsabile di commissione trasmette al consiglio copia dei documenti prodotti dalla commissione e il verbale sintetico di ogni seduta. Il responsabile trasmette, altresì, alla segreteria della circoscrizione l'elenco dei consiglieri presenti ad ogni seduta per i conseguenti adempimenti.
6. Le proposte delle commissioni relative a pareri richiesti al consiglio di circoscrizione sono trasmesse al presidente in tempo utile per la discussione nella prima seduta consiliare successiva.

CAPO V – I CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI

SEZIONE I – IL MANDATO ELETTIVO

Art. 180 – Entrata in carica

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, dell'ordinamento delle autonomie locali, il consigliere di circoscrizione entra in carica all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Il sindaco provvede alla notifica degli eletti al consigliere anziano entro 8 (otto) giorni dalla data di proclamazione degli stessi.
3. E' consigliere anziano colui che ha conseguito la più alta cifra elettorale individuale e, a parità, il più anziano di età.
4. La prima seduta del consiglio di circoscrizione è convocata e presieduta dal consigliere anziano nel rispetto della tempistica del richiamato art. 40, comma 1, e degli adempimenti previsti per il consiglio comunale all'art. 67, comma 2 (Entrata in carica - Convalida).
5. Allo scopo di dare piena attuazione al principio di sussidiarietà sancito dallo statuto comunale, il presidente e i consiglieri di circoscrizione possono appartenere, con funzioni di coordinamento e organizzazione, ad associazioni di volontariato preposte ad attività sociali, culturali, ricreative e sportive.

Art. 181 – Dimissioni – Surrogazione

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte

immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. In caso di dimissioni dalla carica di consigliere di circoscrizione, formulate ai sensi dell'art. 68 (Dimissioni – surrogazioni) del regolamento del consiglio comunale, il consiglio, entro un mese dalla presentazione, procede alla surroga del consigliere dimissionario con il primo dei non eletti nella stessa lista e con le modalità previste dal medesimo articolo, comma 4.

Art. 182 – Sospensione, decadenza e rimozione dalla carica

1. La sospensione dalle funzioni di consigliere di circoscrizione è disciplinata dall'art. 70 (Sospensione dalle funzioni) del regolamento del consiglio comunale.
2. Qualora nel corso del mandato intervenga una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge, il consiglio di circoscrizione pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
3. La decadenza per la mancata partecipazioni a sedute consecutive è disciplinata dallo statuto e dall'art. 69 (Decadenza e rimozione dalla carica), comma 4, del regolamento del consiglio comunale.
4. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere di circoscrizione si applica, ai fini della surrogazione, il richiamato art. 69, comma 5.

Art. 183 – Surrogazione

1. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere di circoscrizione, si procede alla surrogazione nella prima seduta che segue al verificarsi della cessazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di-preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 60 e seguenti dell'ordinamento delle autonomie locali.

SEZIONE II – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 184 – Diritto di esercizio del mandato

1. I consiglieri di circoscrizione lavoratori dipendenti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo per raggiungere la sede della riunione e fare ritorno al luogo di lavoro.
2. Per l'applicazione dell'indennità di presenza, prevista per legge, per l'effettiva partecipazione agli organismi correlati al mandato istituzionale si applicano le disposizioni previste per il consiglio comunale all'art. 71 (Diritto di esercizio del mandato elettivo), commi 2 e 3.
3. Per effettiva partecipazione si intende la presenza in aula, concreta e partecipata, per un periodo continuativo pari ad almeno un'ora, o per l'intera seduta se di durata inferiore.

Art. 185 – Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere di circoscrizione è tenuto a partecipare a tutte le sedute del consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione anche verbale al presidente, il quale ne dà notizia al consiglio. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
3. Il consigliere che entra a seduta iniziata o si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare

la sala, avvertire il segretario perché ne prenda nota a verbale.

4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 3, se per mera svista l'entrata o l'uscita non dovesse essere riportata a verbale, il verbalizzante è esentato da ogni responsabilità.

Art. 186 – Astensione obbligatoria

1. Nei casi di interesse diretto personale o di congiunti e affini fino al quarto grado i consiglieri di circoscrizione sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 78 dell'ordinamento delle autonomie locali.

SEZIONE III – DIRITTI DEL CONSIGLIERE

Art. 187 – Diritto di iniziativa

1. Al diritto di iniziativa dei consiglieri circoscrizionali si applica la disciplina prevista all'art. 76 (Diritto di iniziativa), comma 3, per il consiglio comunale.

2. Nel caso in cui gli emendamenti alle deliberazioni, come definiti al comma 4 del richiamato art. 76, comportino sostanziali variazioni al testo, tali da presupporre l'acquisizione di nuovi pareri, la trattazione dell'oggetto è rinviata a successiva seduta.

Art. 188 – Diritto di presentare interrogazioni e interpellanze

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al presidente interrogazioni o interpellanze su argomenti che riguardino direttamente le competenze attribuite alla circoscrizione dallo statuto e dai relativi regolamenti.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al presidente circa la veridicità di un determinato fatto o, se in merito a questo, ne sia pervenuta informazione.

3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al presidente circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta.

4. Per le modalità di presentazione e trattazione delle interrogazioni e interpellanze si applicano le disposizioni previste per il consiglio comunale all'art. 77 (Diritto di presentazione interrogazioni e interpellanze), commi 2 e 3.

5. Quando l'interrogazione o interpellanza ha carattere urgente e cioè quando il differimento della sua trattazione la renderebbe priva di utilità, può essere presentata anche in corso di seduta. Il consigliere interrogante o interpellante rimette copia del testo al presidente il quale, qualora ravveda la sussistenza di tale requisito, ne dà diretta lettura al consiglio.

6. Alle interrogazioni o interpellanze urgenti il presidente fornisce risposta immediata se dispone degli elementi necessari, in caso contrario dà risposta scritta all'interrogante o interpellante entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione.

Art. 189 – Diritto di presentare mozioni e ordini del giorno

1. Alle mozioni si applicano le disposizioni previste per il consiglio comunale all'art. 78 (Diritto di presentazione mozioni e ordini del giorno - risoluzioni), commi 1 e 2. Se sottoscritte da almeno 4 (quattro) consiglieri vengono iscritte all'ordine del giorno del consiglio di circoscrizione in un termine non superiore a 30 (trenta) giorni.

2. Gli ordini del giorno disciplinati dal richiamato art. 78, comma 5, vanno discussi nella prima seduta

utile successiva alla loro presentazione.

Art. 190 – Diritto di informazione, accesso e copia di atti amministrativi

1. Il diritto di informazione, di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, è disciplinato dall'art. 80 (Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi), commi 1 e 2, del regolamento del consiglio comunale.
2. I consiglieri di circoscrizione hanno altresì diritto al rilascio di copie di deliberazioni e verbali del consiglio di circoscrizione, dei verbali delle commissioni circoscrizionali, delle petizioni presentate dai cittadini e delle richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

Art. 191 – Iter amministrativi degli atti dei consigli di circoscrizione

1. Il consiglio di circoscrizione esercita autonomamente l'attività deliberativa nell'esercizio delle sue funzioni e nelle materie ad esso delegate.
2. Il mancato rispetto dei principi contenuti nell'atto di assegnazione o delega di funzioni determina illegittimità dell'atto adottato dai consigli di circoscrizione.
3. Le deliberazioni adottate dai consigli di circoscrizione sono a tutti gli effetti atti del Comune.
4. Con scadenza trimestrale il presidente del consiglio di circoscrizione trasmette al sindaco, al presidente ed ai capigruppo del consiglio comunale, l'elenco delle deliberazioni adottate.
5. Il funzionario amministrativo assicura il corretto rispetto delle procedure attinenti l'iter amministrativo presupposto e conseguente all'attività deliberativa del consiglio di circoscrizione.